



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. D'ARRIGO" VENETICO
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado

Via Nazionale, 239 - 98040 Venetico (ME) Tel. 090 / 994 31 68

Cod.Mecc.: **MEIC820009** - Cod.Fisc.: **92013250839** - Cod. Univ.Ufficio: **UFN3MO**

Email: meic820009@istruzione.it - pec: meic820009@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvenetico.it

I.C. "S. D'ARRIGO" - VENETICO
Prot. 0007097 del 19/10/2023
IV-10 (Uscita)

Venetico, 19/10/2023

Circolare n. 108

- Alle famiglie
- Sitoweb

Oggetto: Assicurazione Inail ed Assicurazione integrativa nelle scuole

L'INAIL è l'Ente pubblico che garantisce per conto dello Stato l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 1124/1965

La tutela assicurativa INAIL prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto DECRETO LAVORO) era riservata agli eventi occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965 quali:

- Esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. (Scuola Secondaria di secondo grado).
- PTCO ex alternanza scuola-lavoro . (Scuola Secondaria di secondo grado).

Novità con D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023

L'art. 18 comma 2, lettera f) del D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023 (meglio conosciuto come Decreto Lavoro) dall'anno scolastico 2023/2024, ha ampliato la tutela assicurativa per degli studenti e per il personale del sistema nazionale di istruzione estendendola a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa» .

La prima e importante precisazione è che la copertura Inail copre esclusivamente gli **infortuni** e interviene solo nei casi di **invalidità permanente e morte** con alcune specifiche ben precise che vedremo di seguito.

in caso di invalidità permanente: sono previsti i seguenti indennizzi:

- Inferiore al 6%: nessun indennizzo;
- dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- dal 16% al 100% una rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita e da un'ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali.

In caso di morte è prevista dall'INAIL una prestazione, (gergo burocratico amministrativo per definire un importo da riconoscere) che viene fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo. Quindi anche in questo caso non prevedibile.

Assicurazione integrativa nelle scuole

La copertura erogata da una Società Assicurativa tipo sulla base di un contratto di servizi stipulato con la scuola è più ampia ed in genere comprende:

- Responsabilità Civile Terzi
- Infortuni, caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente
- Malattia
- Rimborso Spese Mediche
- Assistenza a scuola (soprattutto nei viaggi di istruzione)
- Tutela Legale .

Mentre la copertura gratuita dell'INAIL copre esclusivamente:

- Infortuni, caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente

Nonostante l'ampliamento INAIL di cui all'art. 18 del D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023, (Decreto Lavoro)risulta evidente l'opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia "infortuni" della polizza assicurativa integrativa, poiché

- garantisce una tutela infortunistica molto più ampia di quella erogata dall'INAIL
- la polizza integrativa estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
- Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- Garantisce rimborso per danni (al vestiario, a sedie a rotelle/tutori per portatori di handicap, apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche, apparecchi e/o protesi ortodontiche, biciclette, strumenti musicali) a prescindere dall'infortunio;
- Consente l'assicurazione non onerosa di personale esterno impegnato nell'Istituzione scolastica

Inoltre, la polizza assicurativa integrativa stipulata dalla scuola, oltre a prevedere varie forme di Assistenza ed altre Garanzie, soprattutto copre la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. A titolo meramente d'esempio si pensi ad un alunno che rompe gli occhiali di un compagno o addirittura un dente, o danneggia la struttura scolastica (compresa gli arredi). I danni legati alla responsabilità civile sono frequenti soprattutto nei casi di gite e viaggi di istruzione. La polizza per responsabilità civile è disciplinata dall'art. 1917 del codice civile ed, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile il contratto ha forza di legge tra le parti. L'assicurazione della responsabilità civile garantisce il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave, con l'esclusione dei fatti dolosi.

Si precisa che le garanzie assicurative dell'assicurazione integrativa possono variare in relazione alla stipula effettuata ed inoltre le garanzie devono essere intese all'interno di un massimale concordato con l'Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura ALIBERTI

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993

“Art. 18 D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023-

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. 2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle seguenti categorie)): a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza; c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori; f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((IFTS), dei)) percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle ((istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate; g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.”